

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Ethos Ensemble Orchestra"



Art. 1 - DENOMINAZIONE E SCOPI

L'Associazione di Promozione Sociale "Ethos Ensemble", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Legge 383/2000 sulla Promozione Sociale e ha per oggetto il perseguimento degli scopi di seguito riportati:

- Promuovere la cultura e le arti in genere e in particolare la musica;
- Valorizzare i talenti dei musicisti, siano essi studenti, appassionati o professionisti;
- Permettere ai giovani di vivere esperienze formative di gruppo attraverso la musica d'insieme;
- Diffondere la passione per le arti in generale e la musica in particolare presso la collettività mediante apposite iniziative di carattere pubblico;
- Sostenere le Istituzioni in campo artistico e musicale mediante collaborazioni ed iniziative comuni;
- Perseguire i propri scopi in modo organizzato e progettuale.

Il perseguimento dei propri scopi e finalità avverrà attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Organizzazione di concerti, manifestazioni ed eventi in genere;
- Svolgimento di attività formative;
- Gestione di teatri e strutture in genere;
- realizzazione, gestione e distribuzione di riviste culturali, testate giornalistiche, televisive e/o radiofoniche, di libri, pubblicazioni, prodotti editoriali in genere, di trasmissioni e supporti multimediali di qualunque natura e tipologia relativi alla musica e all'arte in genere;
- effettuare studi, analisi e ricerche anche di carattere storico, riguardanti la musica e le arti in genere.

Le attività potranno essere svolte attraverso progetti di collaborazione con enti pubblici e privati, strutture, associazioni e soggetti privati i cui obiettivi non siano in contrasto con i principi ispiratori dell'Associazione.

Art. 2 - PRINCIPI

1. L'Associazione, che si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:
 - assenza del fine di lucro;
 - divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
 - perseguimento di finalità culturali e filantropiche;
 - obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
 - democraticità della struttura;
 - esclusione di soci temporanei;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - sovranità dell'Assemblea;
 - divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
 - solidarietà umana, civile, sociale e culturale, attraverso l'ideazione e l'attuazione di progetti atti a migliorare la diffusione delle arti;
 - l'Associazione si ispira ai valori universali di giustizia, uguaglianza, solidarietà e cooperazione.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci e maggiorenni.
4. L'Associazione in caso di necessità può avvalersi di lavoratori autonomi o assumere dipendenti anche tra i soci ai sensi dell'art. 18 della Legge 383/2000.

Art. 3 - SEDE

1. L'Associazione ha sede a Tortona (AL) in largo Europa 100.
2. La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto. Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 4 - SOCI

1. I soci sono coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e versano annualmente la quota associativa.
2. All'aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.
3. L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente portata a conoscenza dell'Assemblea dei soci.
4. L'iscrizione nell'apposito registro decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo. Entro 30 giorni dalla delibera dovrà essere riportata l'iscrizione nel registro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
5. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Proibiviri, se nominato, o all'Assemblea per opporsi alla relativa delibera.
6. Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari.

gestione

Direttore

Manda

per

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari.

Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, e di essere eletti alle cariche sociali.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- Morosità per 2 anni consecutivi;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata e ingiustificata.

Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza di una causa di esclusione, deferisce la questione, se nominato, al Collegio dei Provisori che decide con sentenza appellabile in occasione della prima riunione utile; in assenza del Collegio dei Provisori, il Consiglio Direttivo deferisce la questione direttamente alla prima Assemblea utile, anche se straordinaria.

L'Associazione assicura gli associati contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività degli aderenti è gratuita. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. Nel rispetto della normativa sulla promozione sociale, in caso di necessità l'Associazione può assumere dipendenti o stabilire collaborazioni attingendo anche tra i propri iscritti.

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia dalla data di costituzione dell'Associazione.

Art. 6 - ASSEMBLEE

1. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata o posta elettronica a tutti i soci, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

3. L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4. L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo quella in prima convocazione;
- ordine del giorno;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati;
- nel caso in cui l'Assemblea debba deliberare in merito all'esclusione di uno o più soci, l'elenco dei soggetti interessati.

5. Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

6. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7. Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

8. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente; in ogni caso dovrà essere nominato di volta in volta un Segretario che può essere anche un non socio.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

11. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

12. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell'attività da svolgere;
- esclusione dei soci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 9 a seguito del ricorso sulla decisione assunta dal Collegio dei Provisori, se nominato;
- approvazione del Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

Per ogni info

Diana Macci

for locale

Morales
Mazzolini
Boris
Roberto
Pellegrini



13. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
 - modificare lo Statuto;
 - sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio;
 - nominare, laddove necessario, i liquidatori del patrimonio.
14. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
15. I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal numero di membri stabilito dall'Assemblea o dal Regolamento, ma non potrà essere inferiore a tre e superiore a nove membri incluso il Presidente; dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.
2. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - ammettere i nuovi soci;
 - fissare l'ammontare della quota associativa;
 - convocare le Assemblee;
 - osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
 - redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio sociale;
 - redigere e predisporre il Regolamento interno da far approvare dall'Assemblea ordinaria;
 - compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e deliberare su tutte le questioni che per legge o Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.
4. I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti.

Art. 8 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante. È eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente.
2. I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:
 - rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea stabilendone i punti all'ordine del giorno;
 - compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
 - deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente svolge le funzioni del Direttore Artistico. L'Assemblea o il Regolamento possono prevedere che questa funzione sia svolta da altro soggetto. Fanno capo al Direttore Artistico tutte le scelte riguardanti:
 - la scelta e la composizione dell'organico;
 - l'assegnazione dei ruoli;
 - la scelta e la gestione delle collaborazioni;
 - la scelta del repertorio;
 - la scelta dei luoghi dove svolgere gli eventi;
 - ogni altra decisione riguardante l'aspetto artistico dell'Associazione.

Art. 9 - COLLEGIO DEI SINDACI

1. I sindaci sono nominati dall'Assemblea se gli iscritti sono superiori a trenta, in numero di cinque, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proibiviri.
3. Sono compiti del Collegio dei Sindaci:
 - verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
 - verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
 - verificare il bilancio consuntivo e quello preventivo prima della loro presentazione all'Assemblea;
 - redigere la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

Art. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea se gli iscritti sono superiori a cinquanta, in un numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Sindaco.
3. Sono compiti del Collegio dei Probiviri:
 - decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, su controversie interne all'Associazione, con lodo arbitrale inappellabile;
 - decidere sulla radiazione dei soci che sono stati loro deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione, con sentenza appellabile in occasione della prima Assemblea utile, anche se straordinaria. Nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

Art. 11 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Percepito U.S. -
Dr. Avv. T. -
M. -
-3-
f. -



1.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 12 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento viene approvato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, dal Collegio dei Sindaci, se nominato, o da qualsiasi Socio.

Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dal liquidatore o dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, purché iscritte nell'apposito Albo Regionale.

Art. 13 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 383/2000 e sue successive modifiche e integrazioni.

1.
2.
1.
2.

Luigi Russo

Antonio...

Roberto...

Manuel

Donatelli...

-4- *fat. finale*